

E tichetta Energetica di Sistema. Il nuovo servizio riservato ai distributori associati ANGAISA.

Dal prossimo 26 settembre diverranno operative le disposizioni dei regolamenti 811 e 812/2013 che introducono, fra l'altro, l'obbligo di produrre un'etichetta energetica specifica per insiemi di prodotti e componenti di impianto, assemblati e commercializzati da rivenditori che utilizzano prodotti di diversi fornitori. Vengono presi in considerazione, in particolare, i sistemi di generatori di calore abbinati a dispositivi solari e/o di controllo della temperatura, e inoltre i sistemi di scaldacqua abbinati a dispositivi solari. In presenza di un quadro normativo ormai consolidato e non soggetto a deroghe o proroghe e di un apparato sanzionatorio altrettanto definito, ANGAISA ha ritenuto fondamentale mettere a disposizione delle aziende distributrici associate un nuovo strumento – realizzato dal partner tecnologico IdroLAB - **che consentirà di assolvere a tutti i principali obblighi di legge, in maniera rapida ed efficace,**

utilizzando i dati presenti nella banca dati di settore EURECA2008.

Il nuovo servizio "etichettatura energetica.net" è stato presentato il 30 luglio scorso presso l'Unione del Commercio di Milano, in occasione di un incontro rivolto ai produttori e distributori associati al quale hanno partecipato il Vicepresidente ANGAISA Enrico Celin, il Segretario Generale Corrado Oppizzi, l'Ing. Gabriele Di Prenda (consulente tecnico Assotermica) e Massimo Minguzzi di Idrolab Srl.

Grazie alle funzionalità evolute di questo nuovo e innovativo servizio i **DISTRIBUTORI** saranno in grado di gestire in maniera efficace ed efficiente questo nuovo importantissimo "passaggio", cogliendo tutte le opportunità commerciali direttamente legate alla commercializzazione dei "sistemi" e al servizio a valore aggiunto che potranno erogare alla propria clientela professionale.

Le **INDUSTRIE** (i cui prodotti rientrano nell'ambito applicativo dei Regolamenti), saranno a loro volta chiamate a mettere a disposizione tutti i dati neces-



sari per poter produrre l'etichetta di sistema e potranno sfruttare tutte le opportunità della banca dati di settore EURECA2008, per veicolare i dati alla filiera commerciale. **Solamente i DISTRIBUTORI ASSOCIATI ANGAISA potranno avvalersi delle principali funzionalità del nuovo servizio a titolo gratuito.** In attesa di poter fornire tutti i dettagli relativi alle modalità di accesso e di fruizione (che prevede anche la possibilità per il distributore di "accreditare" i propri clienti installatori per un eventuale loro utilizzo autonomo), vi invitiamo ad inviare richieste e segnalazioni di interesse al seguente indirizzo mail: innotech@angaisa.it ●

Normative

Commercio

Ritardati pagamenti. Interessi all'8,05%.

Anche per il secondo semestre 2015 la percentuale degli interessi di mora da applicare sui ritardati pagamenti è dell'8,05 per cento.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 il nuovo tasso di riferimento dello 0,05%, al quale vanno sommati 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi di pagamento, nel periodo che va dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015, in base alla normativa europea disciplinata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La nuova misura del tasso degli interessi di mora si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti

da contratti conclusi dall'8 agosto 2002 tra imprese (professionisti compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Energia



Attestato di Prestazione Energetica (APE). Le novità per il rilascio.

Dal 1° ottobre cambia la modalità per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) di un edificio o di un'unità immobiliare.

La novità discende da tre decreti ministeriali del 26 giugno 2015, firmati dal ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi,

e dai colleghi di altri quattro ministeri coinvolti (Infrastrutture, Ambiente, Difesa e Semplificazione): gli atti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 162 del 15 luglio 2015 e riguardano, rispettivamente, l'attuazione della direttiva europea 2010/31/UE (e della legge 90/2013 in Italia) per ciò che riguarda i requisiti minimi e le modalità di calcolo del rendimento energetico degli edifici, il rilascio del relativo attestato di certificazione e la compilazione della relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza dello stesso alle prescrizioni per il contenimento dei consumi.

Parametri e metodologia

Oggi l'APE (ancora compilato nella pratica come un vecchio Ace o attestato di certificazione) tiene conto del solo fabbisogno richiesto per garantire il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Dal 1° ottobre saranno, invece, considerati tutti i servizi energetici presenti nell'edificio: riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione, e, per il non residenziale, illuminazione e sistemi di trasporto

to (ascensori e scale mobili). Per illustrare la prestazione in modo immediato agli utenti, saranno impiegati icone ed emoticon. Per ciò che riguarda la determinazione dei requisiti di rendimento energetico, la principale novità è l'introduzione del cosiddetto fabbricato di riferimento. Dal 1° ottobre la performance di una casa o un alloggio sarà ricavata confrontando l'unità con una sorta di fabbricato "ombra", in tutto e per tutto analogo al progetto reale, ma composto in condizioni ottimali tenendo conto anche della forma e della ubicazione climatica. A seconda delle differenze che emergeranno dal paragone sarà assegnata la classe di merito.

I contenuti e le 10 classi

L'APE sarà strutturato in cinque pagine e, oltre alla fotografia e ai dati dell'edificio, conterrà obbligatoriamente - pena l'invalidità - la prestazione energetica globale (espressa sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile), la classe energetica, la qualità energetica del fabbricato per il riscaldamento e raffrescamento, i valori di riferimento a norma di legge, le emissioni di anidride carbonica, l'energia esportata e le raccomandazioni su come sia possibile migliorare la situazione di partenza e su quali siano le proposte di intervento più convenienti da eseguire. Come già in passato, la performance complessiva dell'immobile (oppure della singola unità) sarà indicata mediante l'uso di lettere, che vanno dalla A (massimo livello prestazionale) alla G (il livello meno virtuoso). I livelli complessivi saranno 10: i primi quattro faranno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni: da A4 (il più efficiente) ad A1.

Le norme regionali

Grande novità introdotta dal Decreto e dalle linee guida è la decisione di riportare su tutto il territorio nazionale a un'applicazione omogenea del sistema di attestazione energetica, dopo le fughe in avanti degli anni passati da parte di alcune Regioni. Ciò significa che dal 1° ottobre gli edifici saranno classificati sulla base di uno stesso metro di valutazione. Solo le Regioni che hanno recepito interamente la direttiva UE (pur invitate a conformarsi entro due anni) potranno mantenere un proprio sistema: è il caso delle province di Bolzano e di Trento.

Il sistema informativo

Dal gennaio 2016 l'Enea dovrà realizzare e attivare una banca dati nazionale, denominata Siape, per raggruppare in un solo database tutti gli attestati rilasciati sul territorio nazionale. Il sistema sarà studiato in modo da dialogare con i vari elenchi regionali: non solo quelli degli APE, ma anche i catasti degli impianti termici.

Controlli e verifiche

Se fino ad oggi i controlli, pur previsti, sono partiti nelle Regioni solo in via sperimentale e in genere a campione, ora le verifiche scatteranno d'obbligo su almeno il 2% degli attestati rilasciati e a partire dalle targhe energetiche che dichiarano classi più efficienti. I certificati falsi saranno invalidati, e

per il progettista scatteranno severe sanzioni sia amministrative che disciplinari (fissate dall'articolo 15 del Dlgs 192/2005).

Fonte: "Il Sole 24 Ore"

Per maggiori informazioni Vi rimandiamo al testo delle Linee Guida Nazionali, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative • Energia • Certificazioni.

Fisco



Assistenza fiscale. Rimborsi.

Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi. Ris. Ag. delle En. n.73/E del 4 agosto 2015.

Con la Risoluzione n.73/E del 4 agosto 2015, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla corretta interpretazione della disciplina dettata dall'articolo 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (decreto sulla Semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata), il quale prevede che il sostituto d'imposta recuperi le ritenute versate in più rispetto al dovuto, nonché i rimborsi effettuati nei confronti del sostituto mediante compensazione tramite modello F24. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito l'applicabilità della c.d. "preclusione all'autocompensazione" in presenza di debito su ruoli, introdotta dall'articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. "Decreto anticrisi"), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Con la circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, l'Agenzia aveva già chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale" o "esterna" e non quella "verticale" o "interna" e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta. Con la circolare in commento, inoltre, richiamando quanto già espresso con la circolare n. 31/E del 2014, l'Agenzia ha ribadito che i sostituti d'imposta recuperano le somme rimborsate ai sostituiti e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto, dandone evidenza nel modello di pagamento F24. L'Amministrazione finanziaria ha precisato che tali compensazioni non concorrono alla de-

terminazione del limite di compensazione, attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare e, inoltre, è stato escluso che per tali compensazioni sussista, anche quando l'importo è superiore a 15.000 euro annui, l'obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile.

L'Agenzia precisa che le regole sopra richiamate sono riferibili esclusivamente all'utilizzo in compensazione "orizzontale o esterna" dei crediti, categoria in cui non sono ascrivibili le compensazioni in esame.

Ne deriva che, per le medesime ragioni, le stesse non soggiacciono, altresì, al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti previsto dal citato articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.

Mod. 770/2015. Differimento termine di presentazione.

Pubblicato il provvedimento che stabilisce il differimento del termine di presentazione del Mod. 770/2015.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 28 luglio 2015, recante: "Differimento, per l'anno 2015, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta - modello 770/2015".

Il provvedimento in esame differisce il termine di presentazione del Mod. 770/2015, relativo all'anno 2014, dal 31 luglio 2015 al **21 settembre 2015**.

Imprese e società



Assegni postdatati. Il delitto di truffa.

E' un truffatore chi emette assegni postdatati sapendo che non saranno mai coperti.

Integra il delitto di truffa (art. 640 del codice penale), perché costituisce elemento di artificio o raggirio, la condotta di consegnare in pagamento un assegno di conto corrente bancario postdatato, fornendo al prestatore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria e inducendo in errore l'altro contraente sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte. Queste le conclusioni ribadite nella recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Penale, 21-29 luglio 2015 n. 33441, in cui sono state riprese e confermate precedenti pronunce della Suprema Corte. Nel

caso in esame, è stata confermata la condanna a sei mesi di reclusione (oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio), di un cliente che aveva ottenuto una importante fornitura di tubi in acciaio e lamiere, fornendo assegni postdatati e privi di provvista, per un ammontare complessivo di circa 40.000 euro. La Corte d'Appello prima e successivamente la Cassazione hanno rilevato nella condotta dell'imputato gli elementi atti a configurare il reato di truffa: la consegna in pagamento di un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria (vedi sentenza Cass. Sez. 2, n. 28752 del 18.06.2010); più precisamente, il fatto che l'imputato agì assicurando l'addetto all'Ufficio Vendite dell'azienda fornitrice, che la propria società sarebbe stata certamente in condizioni di adempiere all'obbligazione pecuniaria che si apprestava ad assumere ed, inoltre, il fatto che la società acquirente fallì poco tempo dopo e che lo stato di decozione della stessa non poteva essersi creato solo negli ultimi mesi. Ricordiamo che l'articolo 640 del codice penale ("Truffa") prevede quanto segue:

- [1] Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
- [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Lavoro



Indice ISTAT. Trattamento di fine rapporto.

Reso noto l'indice nazionale generale per il mese di luglio.

L'Istat, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2010=100, è risultato, per il mese di luglio pari a 107,20.

Previdenza



Sgravi per decontribuzione contrattazione Il livello premi 2014.

L'INPS comunica le date di trasmissione delle domande per richiedere lo sgravio contributivo di secondo livello.

L'INPS (www.inps.it) ha comunicato che le domande per richiedere lo sgravio contributivo di secondo livello, per gli importi corrisposti nell'anno 2014, possono essere trasmesse via internet dalle ore 15.00 di mercoledì 26/8/2015 alle ore 23.00 di giovedì 24/9/2015.

L'invio può essere effettuato sia singolarmente che tramite flussi XML contenenti molteplici domande. Per le eventuali modifiche e/o aggiornamenti, è possibile annullare le domande inviate e trasmetterle nuovamente fino alle ore 23.00 di venerdì 25/9/2015.

Con riferimento, infine, alla determinazione della percentuale di sgravio spettante, si precisa che il contributo addizionale ASpl (1,40%) potrà essere eventualmente ricompreso nell'ambito delle voci su cui opera il beneficio solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero (art. 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

Contratti di solidarietà. Incremento trattamento integrazione salariale. Istruzioni operative e differimento del termine per l'esposizione dei dati.

L'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà stipulati in base alla legge 863/1984, è aumentato, relativamente ai periodi di competenza dell'anno 2015, nella misura del 10 per cento.

A seguito di quanto disposto dalla legge n. 11/2015 e successivamente dalla legge n. 109/2015, che ha incrementato le relative risorse, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà stipulati in base alla legge 863/1984, è aumentato, relativamente ai periodi di competenza dell'anno 2015, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione

di orario.

Al riguardo, viene precisato che le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell'anno 2014.

Ai fini di una corretta determinazione della spesa derivante dalla citata maggiorazione, le aziende destinatarie dei predetti contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente, nel flusso UniEmens, gli importi riferiti all'anno 2015 secondo le indicazioni che seguono.

Il ritardo nell'esposizione dei suddetti dati potrà comportare l'impossibilità per l'azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziare.

Istruzioni operative

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro opereranno come segue.

Per l'esposizione dell'importo dell'integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986), si conferma la prassi in uso (codice **G603**); per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all'anno 2015, valorizzeranno nell'elemento

<DenunciaIndividuale>
<CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione **"G707"** e nell'Elemento <ImportoCongCIGS> l'importo posto a conguaglio; per l'esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata valorizzeranno nell'elemento <DenunciaIndividuale>
<CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione **"G708"** e nell'Elemento <ImportoCongCIGS> l'importo posto a conguaglio; per l'indicazione dell'importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l'anno 2015, dovranno valorizzare, nell'elemento <DenunciaIndividuale>
<CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione **"F504"** e, nell'Elemento <ImportoCongCIGS>, l'importo posto a conguaglio.

In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell'obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla pubblicazione del messaggio INPS in esame, dovranno essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di "luglio" o "agosto 2015".

Vi informiamo inoltre che l'INPS, con messaggio n. 5292 dell'11 agosto, ha differito il termine, rendendo noto che l'esposizione dei dati per il recupero della maggiorazione del 10% potrà essere effettuata, oltre che con l'UniEmens di luglio e agosto, anche con quello di **settembre** dello stesso anno.

Notizie varie

Accordo – quadro ANGAISA/SIRIO INFORMATICA E SISTEMI.



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro in funzione del quale tutte le aziende associate ANGAISA potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da SIRIO INFORMATICA E SISTEMI. Sul mercato dal 1974, oggi Sirio informatica e sistemi opera nei settori del software gestionale e dei servizi, dove informatica e conoscenza trovano applicazione ai massimi livelli, e ha prodotto valore per i propri clienti privilegiando l'efficienza e la serietà. Oltre quarant'anni di esperienza consolidata grazie a criteri produttivi all'avanguardia e a know-how specialistico, affidabilità dei prodotti e dei servizi, continuità nell'evoluzione tecnologica e tutela degli investimenti effettuati dai clienti sono i cardini della loro filosofia. I principali servizi offerti da SIRIO sono i seguenti:

- CloudPowerSirio: è il nuovo approccio per l'utilizzo delle applicazioni gestionali di Sirio informatica e sistemi. Un servizio che comprende tutto ciò che serve ed è fruibile quando serve, quanto serve, con un piccolo canone mensile per utente;
- SoftwareSirio SIDIS è una soluzione chiavi in mano, Internet nativa, fruibile online in tempo reale dal personale dell'azienda, nelle filiali e anche dai clienti;
- Board: BOARD 9 risponde all'esigenza di processi decisionali più intelligenti. Dalle analisi predittive a un nuovo ambiente grafico; dalla scalabilità orizzontale al data-entry su dispositivi mobile; dalla geo-intelligenza all'introduzione di formule EXCEL-LIKE nei report. BOARD 9 presenta molteplici novità e miglioramenti che ne accrescono drasticamente la capacità di supportare e orientare in modo efficace i processi decisionali di organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore. BOARD 9, la nuova versione dell'unico software che unifica in un solo prodotto soluzioni di Business Intelligence, CPM e Analytics;
- Webgate400, l'unico TOOL che modernizza veramente le applicazioni software RPG rendendole Windows e Internet native su piattaforma IBM Power System.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, alle scontistiche e ai riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti all'interno della scheda disponibile sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da SIRIO INFORMATICA E SISTEMI.

Accordo – quadro ANGAISA/SME.UP.



Gestire con efficienza il settore idrotermosanitario.

Sme.UP ERP per il settore Idrotermosanitario è frutto dell'esperienza maturata negli anni a stretto contatto con importanti clienti del settore, che nel tempo hanno contribuito a rendere la soluzione completa per qualsiasi contesto aziendale, riguardante sia i Distributori che i Produttori. I flussi dei processi specifici del settore sono tradotti in Sme.UP ERP utilizzando logiche di funzionamento realizzate con la tecnica degli Oggetti Applicativi.



Questa specificità presenta il fondamentale valore aggiunto di consentire la massima flessibilità, che si traduce operativamente nella possibilità di configurare la Soluzione sulle specifiche necessità dell'azienda, senza la necessità di sviluppare un nuovo software. Le **esigenze soddisfatte** grazie alle funzionalità di Sme.UP ERP dedicato al settore idrotermosanitario, coprono tutti i bisogni tipici delle aziende che operano in questo mercato:

- utilizzo di Internet per i rapporti col mondo esterno
- gestione dei cicli di approvvigionamento e vendita
- gestione filiali
- autorizzazioni
- collegamenti EDI Web
- analisi statistiche
- AFC

In particolare, nell'ambito delle vendite con Sme.UP ERP, è possibile perseguire agevolmente gli obiettivi commerciali aziendali in termini di bilanciamento di fatturato, marginalità, market-share, soddisfazione e fidelizzazione del cliente.

Sme.UP ERP supporta i processi del settore Idrotermosanitario in tutti i suoi aspetti specifici:

- **CRM** per le relazioni con i Prospect ed i Clienti
- **ESECUTIVI**: acquisizione ed evasione dell'ordine
- **ATTIVITA' DI CONTROLLO** della coerenza e rispondenza di ogni attività ed operazione rispetto alle politiche commerciali aziendali.

[Scarica qui la brochure](#)

Promozioni per i soci ANGAISA:

Business Intelligence con Qlik

La Business Intelligence Sme.UP si basa su QlikView, perfettamente integrato con Sme.UP ERP. QlikView propone una classe di soluzioni analitiche facili da utilizzare e che consentono di raccogliere i dati necessari da più sistemi informativi, di sinte-

tizzarli in misure significative e di proporre aggregazioni ed analisi altrimenti non disponibili.

Offerta dedicata agli associati: 25% di sconto sui modelli Qlik Sme.UP

Sme.UP CRM

Integrato con Sme.UP ERP, permette di gestire le relazioni con la clientela, gestire i referenti, le lead, le opportunità di vendita e le attività della forza vendita. Sme.UP CRM è concepito come totalmente integrato con la base dati di Sme.UP ERP e porta vantaggi a tutte le aziende che fanno della dinamicità delle attività di marketing e di vendita una chiave per il loro successo.

Offerta riservata ai soci ANGAISA: mezza giornata di orientamento gratuito

Email marketing

Socialmailer è lo strumento di email marketing integrato con Sme.UP ERP.

La prima piattaforma online professionale per comunicare con i clienti attraverso Social Network, Email, Sms e Fax.

Offerta riservata ai soci ANGAISA: 2 mesi GRATIS.

Sme.UP Cloud Managed Service Provider

Sme.UP dispone oggi di due datacenter dai quali può erogare Cloud Computing in tutte le sue forme "classiche" e cioè IAAS, PAAS e SAAS e soprattutto una serie di servizi che stanno cominciando ad essere acquistati da decine di aziende.

Offerta riservata ai soci ANGAISA: mezza giornata di orientamento gratuito.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, alle scontistiche e ai riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti all'interno della scheda disponibile sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da SME.UP.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

